

15 16488



Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

1463/FE

03 DIC. 2018

DECRETO DIRIGENZIALE N 859 /DA del

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno e liquidazione della fattura a saldo n° 17 del 17/11/2018, Avv. Allegra Michele.
Giudizio Mazzola Michele/Cas Tribunale di Termini Imerese R.G. 2888/14.

Premesso

Che è stato conferito all'Avv. Allegra Michele, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso da Mazzola Michele dinanzi al Tribunale di Termini Imerese;

Che con Decreto n° 241 del 11/04/2018 è stata liquidata all'Avv. Allegra la fattura di acconto n° 6 del 19/01/2018 dell'importo complessivo di € 1.187,13 che si allega;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 1239 del 26/10/2018 che si allega;

Considerato che l'Avv. Allegra Michele, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura a saldo n° 17 del 17/11/2018 per l'importo complessivo di € 931,96 compresa IVA;

Ritenuto che per la liquidazione della sopra menzionata fattura è necessario impegnare l'intera somma;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma occorrente di € 931,96 al capitolo 42 del corrente Bilancio di Esercizio che presente adeguata disponibilità;

Liquidare la fattura a saldo n° 17 del 17/11/2018 che si allega in copia, per un importo di € 931,96 all'Avv. Allegra Michele c.f. LLGMHL67C20C421J domiciliato presso il proprio studio sito in via Roma, 33 - 90015 Cefalù (Pa) tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT39A0895243260000000005551

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto: Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3666 Atto del 2018

Importo € 931,96

Disponibilità Cap. 42 Bil. 2018

Messina 5/12/18

FATTURA ELETTRONICA

1463

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0005182104**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**
Telefono del trasmittente: **05750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

FE-17
del 17/11/18
G. S.
23/11/18
4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04704420829**
Codice fiscale: **LLGMHL67C20C421J**
Nome: **MICHELE**
Cognome: **ALLEGRA**
Albo professionale di appartenenza: **ORDINE AVVOCATI E
PROCURATORI LEGALI DI TERMINI IMERESE**
Provincia di competenza dell'Albo: **PA**
Numero iscrizione all'Albo: **99**
Data iscrizione all'Albo: **1999-12-09** (09 Dicembre 1999)
Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA, 33**
CAP: **90015**
Comune: **Cefalù**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0921922548**
E-mail: **allegramichele@libero.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane -
Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Contrada Scoppo**
CAP: **98122**
Comune: **Messina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Codice Fiscale: **01879020517**
Denominazione: **ArubaPEC S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-17** (17 Novembre 2018)
Numero documento: **FATTPA 17_18**
Importo totale documento: **931.96**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **146.90**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **29.38**
Imponibile previdenziale: **734.52**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **ON**
Descrizione bene/servizio: **CAS/MAZZOLA MICHELE. TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE RG. 2888/2014. SENT. 1238/2018 (appello)FATTURA A SALDO. (ACCONTO FT. 6/2018)**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **638.71000000**
Valore totale: **638.71000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **SI**
Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE FORFETARIE 15%**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **95.81000000**
Valore totale: **95.81000000**
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **763.90**
Totale imposta: **168.06**
Esigibilità IVA: **D** (esigibilità differita)
Riferimento normativo: **D.p.r. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-17** (17 Novembre 2018)

Importo: **785.06**

Istituto finanziario: **BCC TONIOLO**

Codice IBAN: **IT39A0895243260000000005551**

Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

 **Copia per uso interno amministrativo**

15 15568



Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
1126/FE

DECRETO DIRIGENZIALE N 244 /DA del 11 APR 2018

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura n° 6 del 19/01/18. avv **Allegra Michele** giudizio Cas/ Mazzola Michele. Tribunale di Termini Imerese, appello. RG2288/14.

Premesso

Che è stato conferito all'avv Allegra Michele, con procura alle liti del legale rappresentante pro tempore, in data 02/10/2014, l'incarico di proporre appello dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, avverso la sentenza n° 306/14 del GdP di Cefalù, nei confronti di Mazzola Michele;

Che l'avv Allegra Michele, ha emesso la fattura in acconto n° 6/18, dell'importo complessivo di € 1187,13, compresa Iva e spese;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista la nota n° 26617 del 20/12/17, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 30/4/2018;

Vista la nota n° 282 del 05/1/2018, del dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità e dei Trasporti con la quale si autorizza questo Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 30/4/2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri per eventuali azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Prendere atto del conferimento dell'incarico con procura alle liti da parte del legale rappresentante pro tempore, del 2/10/2014;

Impegnare la somma di € 1187,13 al cap 42 del bilancio consortile

Liquidare la fattura n° 6 del 19/01/2018 che si allega in copia, per un importo di € 1187,13, compresa Iva all'avv Allegra Michele cf. LLGMHL67C20C421J nato a Cefalù il 20/3/67 domiciliato presso il proprio studio sito in Via Roma, 33 - 90015 Cefalù, tramite bonifico bancario sul c/c IBA N it39a089524326000000005551

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Visto
Il Dirigente Generale
ing. Leonardo Santoro



CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE
Impegno n° 2425 Atto 1 del 2018
Importo € 1187,13
Disponibilità Cap. 42 Bli. 2018
Messaggio 24/7/18

Salvatore Di Liberti - Avvocato
V. Gen. Prestisimone n. 21/A Cefalù Tel. 0921420220
V. Roberto 9 n. 10 Casidduana Tel. 0921676175
email: avv.diliberti@liberti.it

Sentenza n. 1239/2018 pubbl. il 02/11/2018

RG n. 2888/2014

Report. n. 1887/2018 del 02/11/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

cc
Notifica

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2888 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (C.F. 01962420830), con il patrocinio dell'Avv. Michele Allegra, presso il cui studio in Cefalù, Piazza Bellipanni n. 32 è elettivamente domiciliato

parte appellante

E

MAZZOLA MICHELE (MZZMHL40C31C067T), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Di Liberti, presso il cui studio in Cefalù, via Gen. Prestisimone n. 21/A è elettivamente domiciliato

parte appellata

OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace - solo danni a cose

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 26/02/2018, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato solo in parte.

Nel merito, la sentenza del Giudice di Pace oggetto dell'odierna impugnazione è corretta, nella parte in cui il Consorzio per le autostrade siciliane è stato ritenuto responsabile dei danni subiti dall'autovettura di Mazzola a causa dell'improvvisa invasione della carreggiata stradale da parte del veicolo del conseguente impatto del veicolo contro alcuni alberi.

380/14

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 26721
del 22-11-2018 Sez. A



22 NOV. 2018		
DIR. GEN.	X	DATE

Jim

23/11/18
5



Richiamando l'orientamento della Suprema Corte sulla materia, giova ricordare che *“Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva attribuito efficacia liberatoria alla dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorchè integra, in corrispondenza del tratto interessato dall'incidente, atteso che tale circostanza non aveva in concreto impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialità dannosa, confermando l'inefficace esercizio dei poteri di sorveglianza su di essa)”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11785 del 12/05/2017) ed ancora *“L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. (Nella specie, un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del "guard rail", danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall'ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest'ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. La S.C., applicando l'enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest'ultima non consentissero un'adeguata sorveglianza)”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20/11/2009).



Nella fattispecie, avuto riguardo ai rilievi fotografici del luogo del sinistro versati in atti (cfr. produzione di parte appellata), emerge che il tratto interessato dal sinistro era adiacente ad una zona di fitta vegetazione e presenza di alberi di alto fusto (pini) e che il guard rail posto sui margini della carreggiata era particolarmente basso ed inadeguato ad impedire il verosimile e probabile transito di animali selvatici; in altri termini, cioè, avuto riguardo alle caratteristiche del tratto in questione (zona montuosa e ricca di vegetazione posta allo stesso livello della sede carrabile), era obbligo del Consorzio apporre sui margini dell'autostrada idonea recinzione, nella specie del tutto assente, proprio al fine di prevenire il rischio, assolutamente prevedibile, dell'invasione della sede stradale da parte di animali.

In considerazione di quanto appena evidenziato, è chiaro che non può dirsi sussistente il caso fortuito idoneo a liberare da responsabilità il Consorzio, in qualità di custode della strada, il quale avrebbe dovuto piuttosto rendere sicuro il tratto stradale appena evidenziato, la cui oggettiva pericolosità esclude perciò la ricorrenza del caso fortuito.

Quanto al concorso di colpa dedotto dall'appellante, giova rilevare che non è emerso alcun elemento idoneo a ritenere che il Mazzola, se avesse tenuto una condotta diversa da quella assunta nell'occasione, avrebbe potuto evitare il sinistro o diminuirne le conseguenze dannose; in tal senso, sarebbe stato onere del Consorzio fornire la prova di un comportamento colposo del conducente della vettura; peraltro, le condizioni del tratto stradale ovvero la brevissima distanza tra la sede destinata alla circolazione dei veicoli e l'area adiacente posta al di là del guard rail, dal quale sopraggiunse l'animale, inducono a ritenere che l'invasione della strada da parte del cane randagio fosse avvenuta in modo improvviso e talmente repentino da impedire qualsiasi manovra da parte del conducente, il quale peraltro tentò nell'occasione di frenare, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto.

Alla luce di tali ragioni, dunque, i motivi di appello sollevati dal Consorzio vanno rigettati.

Merita, piuttosto, accoglimento la doglianza relativa alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno materiale, poiché superiore a quella richiesta nell'atto introduttivo.

Ed invero, con l'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Cefalù, il Mazzola aveva chiesto la liquidazione della *"somma complessiva di euro 5.200,00 o di quell'altra diversa*



(minore) che sarà ritenuta dovuta”; il Giudice di Pace ha, invece, liquidato la somma di euro 5.892,93, risultante dall’esito della ctu.

E’ evidente che il giudice di prime cure è andato “*ultra petita*”, sicché la sentenza va riformata e deve, pertanto, liquidarsi al Mazzola la somma minore di euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 pari al valore commerciale del mezzo all’epoca del sinistro (vd. ctu a firma del geom. Giuseppe Patti) ed euro 200,00 per spese deposito e rottamazione.

Del pari fondato è l’ultimo motivo di appello circa la liquidazione delle spese di lite, quantificate in una somma eccessiva rispetto al valore della causa; il giudice di prime cure ha, in particolare, liquidato gli importi massimi tabellari previsti per lo scaglione sino ad euro 5.200,00; tuttavia, stante la semplicità del procedimento e la brevità dell’attività istruttoria, sarebbe stato equo liquidare le spese, attestandosi su valori leggermente superiori al medio tabellare, ovvero la somma complessiva di euro 1.400,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; in tal senso, perciò, va riformata la sentenza appellata.

Il parziale accoglimento dell’appello giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

a) in parziale accoglimento dell’appello proposto da CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE,

RIFORMA la sentenza n. 306/14 emessa dal Giudice di Pace di Cefalù il 26/08/2014 - 01/09/2014:

- nella parte in cui è stata liquidata in favore di MAZZOLA MICHELE la somma di euro 5.892,93, che deve essere piuttosto ridotta all’importo di euro 5.200,00, ferma restando la condanna al pagamento degli interessi legali dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo;



- nella parte in cui il Consorzio è stato condannato a pagare le spese di lite in favore del Mazzola, che devono essere piuttosto rideterminate nella minor somma di euro 1.400,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge

b) CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza.

c) COMPENSA le spese di lite del presente grado di appello.

Così deciso in Termini Imerese, in data 26/10/2018.

Il Giudice

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa *Sara Marino*, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



13157

[Handwritten signature]



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TERMINI IMERESE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedizione esecutiva all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. Salvatore Di Mberfi nell'interesse di Giannola Michele

Termini Imerese li, 16/11/18

Il Cancelliere

F.t.

Per autentica Termini Imerese li 16/11/18

[Handwritten signature]



COPIA

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

P

Cron.9297 - 1/1

Reg. 0/2018 Modello A

Richiedente DI LIBERTI AW. SALVATORE

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Uff Giud /Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di SENTENZA a:

CAS CONSORZIO AUTOSTRADA SICILIANE IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE

C.DA SCOPPO,SNC 98122 MESSINA - ITALIA

mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. 787687586396, ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE TERMINI IMERESE

2888/2014

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 7,95
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 10,53

L'Ufficiale Giudiziario GENTILE ANTONINO

Oggi,21/11/2018

Data rich 16/11/18
Funz Unep/Uff Giud

Atto di notifica:

Richiesto da Mazzola Michele come in atti rapp.to ed elett.te dom.to, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzione e Protesti presso il Tribunale di Termini Imerese
HO NOTIFICATO il presente atto a:

- **Consorzio Autostrade Siciliane** in persona del Presidente Pro-tempore con sede nella c.da Scoppo snc 98122 Messina res.te ed ivi mediante spedizione consegna di copia di quest'atto a mezzo

788